

könnte, dagegen jedenfalls die in der Klageschrift gestellten Begehren unstatthaft sein. Es ist denn übrigens auch klar, daß zu Behandlung allfälliger Schadenersatzforderungen des Klägers die eidgenössische Schatzungskommission und in zweiter Instanz das Bundesgericht nur insofern kompetent sind, als diese Ansprüche auf das Expropriationsgesetz d. h. darauf begründet werden, daß die Erstellung des Parallelweges die Enteignung eines dem Kläger zustehenden dinglichen Rechtes involvire, während, wenn es sich um eine lediglich auf die durch den Vertrag vom 17. April/5. Mai 1873 begründeten besondern vertraglichen Beziehungen zwischen den Kontrahenten gestützte Klage handeln sollte, zu deren Beurtheilung ausschließlich die kompetenten kantonalen Gerichte zuständig sind.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Klage ist abgewiesen.

II. Organisation der Bundesrechtspflege.

Organisation judiciaire fédérale.

104. Sentenza del 15 ottobre 1881 nella causa Lavertezzo contro Scazziga.

A. Addì 14 marzo 1871 il patriziato del comune di Lavertezzo, a ciò debitamente autorizzato dal governo cantonale, vendeva ai signori avvocati Ferdinando e Pasquale, padre e figlio, Cattaneo, di Faido, tre lotti di bosco in Val Carecchio pel complessivo prezzo di fr. 40 mila. A stregua del relativo capitolato e della scrittura di contratto dovevano i compratori effettuare il taglio di detto bosco entro il termine di cinque anni e « garantiva il patriziato venditore ai signori compratori la piena proprietà dei boschi venduti, assumendone le relative legali conseguenze, da qualunque molestia venisse

loro recata per tale oggetto, per qualsiasi causa e da qualsiasi parte derivasse. »

B. Nell'anno che tenne dietro procedevano gli acquirenti alla effettuazione di una parte del taglio ed ottenevano, mediante il versamento di un compenso di 4 mila franchi, una proroga di due anni al fatale come sopra stabilito.

C. Venuti a morire nel frattempo i signori Cattaneo, i loro eredi vendevano sotto la data 26 luglio 1873 gli anzidetti lotti di bosco al signor Felice D'Ambrogio, di Dalpe, per sé e quale procuratore della Società « D'Ambrogio e Compagni » (ora Scazziga-Bacilieri-Schenardi e D'Ambrogio), convenendo con esso lui che « il relativo contratto intendevasi concluso e stipulato sotto le medesime condizioni, clausole, convenzioni, patti e riserve già precedentemente intercesse tra il patriziato di Lavertezzo ed i primi acquirenti, per il che l'attuale parte compratrice veniva collocata di fronte al patriziato nella medesima posizione, nei medesimi diritti e nei medesimi obblighi e pesi, in cui trovavasi l'attuale parte venditrice, ritenuta per sola ed unica differenza la diversità fra il prezzo attuale (fr. 25 000) e quello antecedentemente concluso (fr. 40 000), considerato il contratto d'allora, meno l'eccezione unica del prezzo, come parte integrale del presente e risguardandosi i lotti di bosco in discorso siccome venduti nello stato e condizione in cui attualmente si trovano. » — I nuovi acquirenti ottenevano poi successivamente e verso pagamento di altro compenso di 2500 fr. una seconda proroga di un anno al taglio, il cui compimento trovavasi di tal guisa rimandato al 14 marzo 1879.

D. Con suo decreto 6 settembre 1876 dichiarava però intanto il Consiglio di Stato del cantone Ticino, in esecuzione di ordini (16 agosto detto anno) trasmessigli dal Consiglio federale, a sensi dell'art. 30 della legge forestale 24 marzo 1876: « Essere sospeso qualsiasi taglio nelle foreste e boschi situati nel cantone, di proprietà di comuni, patriziati e corporazioni, finché i proprietari non abbiano domandato ed ottenuto a questo effetto, per suo mezzo, l'autorizzazione del

Consiglio federale; intendersi questa disposizione estesa ai tagli di foreste e boschi già autorizzati dall' autorità cantonale, sebbene siano stati oggetto di stipulazioni e contratti, ed abbiano avuto principio di esecuzione. »

E. Andata a vuoto una istanza della Ditta cessionaria all'uopo di ottenere la necessaria autorizzazione al taglio dei boschi in querela e tentata invano la via d'un amichevole componimento, la Ditta medesima spiccava in data 20 marzo 1877 formale libello all' indirizzo del patriziato per chiedere fosse il medesimo dichiarato in obbligo : 1° « di risarcirla delli danni ed interessi che le derivavano dalla inesecuzione di quel negozio e ciò in forza della garanzia a cui era obbligato non solo come conseguenza naturale del contratto 14 marzo 1871, ma anche del patto speciale N° 2 dell' istrumento suddetto ; 2° e, in ogni caso, di rifonderle :

a) La somma già versatagli in acconto del capitale prezzo	Fr. 34 915 —
b) Gli interessi statigli egualmente pagati sui 40 mila fr. al 5 %, dal 14 marzo 1871 al 31 dicembre 1875	» 9 583 27
c) L' interesse dal 31 dicembre 1875 al 15 marzo 1877, in	» 2 688 —
d) L' importo delle proroghe convenute	» 6 500 —
e) L' interesse dal 28 agosto 1876 al 15 marzo 1877 su detti fr. 6500	» 175 50
Totale Fr. 53 862 48	

f) Colli interessi decorribili su detta complessiva somma dal 15 marzo 1879 in avanti sino all' effettivo pagamento ;

g) Finalmente, di rifondere l'ammontare delle spese di perizia, rogito; — salvo poi a dedurne fr. 1500, giusta perizia, che si domanda, della piccola porzione di bosco stata disposta dai primi acquirenti Cattaneo, con gl' interessi relativi.

» E tuttociò in appoggio ai citati fatti e più specialmente all' istrumento 14 marzo 1871 ed alla formale inibizione del taglio dei boschi, nonchè al fatto che in conseguenza di quella

inibizione il contratto rimase sciolto e quei boschi sono ritornati in proprietà, dominio e possesso del patriziato, ecc. ecc.

F. Dal canto suo, il patriziato, « considerando che per essere il contratto di vendita in litigio regolare e perfetto, ogni danno o caso di forza maggiore a pregiudizio della cosa venduta va a carico del compratore che ne è il proprietario, — che il patto all' art. 2 del contratto medesimo comprende soltanto la garanzia della proprietà, la quale non è stata oggetto di pretesa o molestia da nessuna parte, mentre, se dovesse abbracciare tutti i casi fortuiti ed il fatto del principe posteriore alla stipulazione ed alla consegna della cosa, sarebbe a ritenersi contraria all'ordine pubblico e quindi come irrita e nulla, — che i cedenti eredi Cattaneo hanno limitato l'obbligo della garanzia alla somma di fr. 25 mila a vece dei 40 mila primitivi, stante il taglio di bosco già eseguito, » — concludeva in sede cantonale con la domanda venisse giudicato : 1° « Doversi respingere il libello e confermare esso patriziato nel pieno diritto di agire nelle vie esecutive per conseguire il pagamento del residuo prezzo stipulato nell' istrumento 14 marzo 1871 coi relativi interessi ; » — 2° Subordinatamente : « Incombere ad esso patriziato l'obbligo di restituire alla Ditta soltanto la somma che quest' ultima gli ha effettivamente pagata in acconto del prezzo di 25 mila fr. convenuto nell' istrumento 26 luglio 1873 ; respinte le domande di rimborso di quanto fu pagato per le proroghe, d'indennizzo, ecc. ecc. »

G. Con sentenza 5 gennaio 1881 il Tribunale civile distrettuale di Locarno,

premessi che per effetto del divieto fatto dal Consiglio federale « venne a scomparire l'elemento essenziale e costitutivo del contratto di compra e vendita del bosco, vale a dire la cosa sulla e per la quale era stato stipulato e ne derivò lo scioglimento del contratto ; — che « risolto il contratto, le parti rientrarono di diritto nella condizione di prima e quindi il patriziato ha ricevuto in sua proprietà e dominio il bosco e la Ditta fu costituita in ragione di riavere le somme sborsate in acconto e come corrispettivo del taglio e l'importo di quanto

fu sborsato per le proroghe, che dovevano ritenersi facenti parte integrale del contratto di vendita »; — che « il patriziato ha garantito ai compratori la pura proprietà dei boschi venduti e non altrimenti; e che « devesi ritenere forza superiore e impreveduta l'emanazione posteriore di leggi o disposizioni federali proibenti il taglio di detti boschi e non potersi quindi ritenere responsabile il venditore dei danni e spese derivate dall'insecuzione del contratto ».

Dichiarava: 1° « Il contratto in discorso è, per causa di posteriori leggi e disposizioni federali, indipendentemente dalla volontà e colpa del venditore, decaduto e quindi inesequibile, e di conseguenza il patriziato di Lavertezzo è condannato a retrocedere alla Ditta attrice l'importo delle somme ricevute in acconto del prezzo della vendita ed in compenso delle proroghe al taglio accordate, coll'interesse legale dalla data del libello; 2° È riconosciuto al patriziato il diritto di portare in diminuzione a quanto sopra di debito suo l'importo della parte di bosco tagliato dalla Ditta (fr. 1500). 3° Le domande della Ditta in riguardo a danni e spese sono respinte, come pure tutte le altre domande delle parti in via principale e subordinata. »

H. Avendo amendue le Parti interposto appello, da questo giudizio, alla Camera civile del tribunale supremo ticinese, quest'essa, constatato innanzitutto il fatto che la Ditta abbandonò nel frattempo la pretesa danni, adottava (con pronunciato del 30 marzo 1881) in punto al quesito principale — se per effetto del decreto 16 agosto 1876 del Consiglio federale, da cui derivò la conseguenza dello scioglimento del contratto, il patriziato di Lavertezzo fosse tenuto a rifondere alla Ditta il prezzo di vendita e delle proroghe pagatogli in fr. 34 915 + fr. 6500, — i motivati ed il dispositivo della sentenza di prima istanza, aggiungendo solo di suo moto che « siccome il patriziato non aveva preso parte all'istromento di vendita e cessione 26 luglio 1873, non poteva neppure invocarlo a di lui favore, stando esso nei soli rapporti del cedente col cessionario. »

I. Un atto 25 aprile 1881 dei signori Pietro e Giovanni Pometta, delegati del patriziato di Lavertezzo, notificava al Tribunale supremo: volere il patriziato medesimo ricorrere, a tenore dell'art. 30 della legge federale sulla organizzazione giudiziaria del 27 giugno 1874, all'alto Tribunale federale contro il surriferito giudizio d'appello, statogli intimato nel giorno 7 dello stesso aprile e pronunciato in applicazione della legge federale forestale del 24 marzo 1876 e relative ordinanze.

L. Con ufficio 12 corrente ottobre la rappresentanza della Ditta Scazziga-Bacillieri e Comp. informava la presidenza del Tribunale federale che, in quanto ciò fosse del caso e qualora la Corte non lo facesse ella medesima d'ufficio, intendevasi declinare la competenza di detto tribunale, non risultando essa nè da convenzione speciale delle parti, nè da un disposto qualsiasi della legge.

Premessi in diritto i seguenti ragionamenti :

1° Dal tenore della dichiarazione di ricorso deposta in atti della suprema istanza cantonale e confermata eziandio con successiva memoria 9 maggio 1881 alla presidenza di questa Corte, così come dalle odierne arringhe, risulta manifesto — essere negli intendimenti del patriziato di Lavertezzo d'invocare l'intervento del Tribunale federale soltanto in virtù dell'art. 29 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, che suona: « In cause in cui si tratti dell'applicazione di leggi federali per opera di tribunali cantonali, e il cui oggetto abbia un valore di franchi tre mila almeno, o per sua natura non sia suscettibile di una valutazione, resta aperto ad ogni parte il diritto di ricorrere al Tribunale federale per ottenere la riforma del giudizio di merito dell'ultima istanza giudiziaria cantonale. »

2° Incontestata essendo la ricorrenza dell'estremo di questa disposizione che riguarda il valore dell'oggetto litigioso, la questione della competenza del Tribunale federale si riduce tutta a vedere = se la causa giudicata con sentenza 30 marzo

1881 della camera civile d'appello del tribunale supremo ticinese, contro la quale il ricorso è diretto, appartenga veramente al novero di quelle in cui si tratti dell' « *applicazione di leggi federali per opera di tribunali cantonali.* » E poichè anzi la parte ricorrente fa ella medesima esplicito appello alla sola legge forestale del 24 marzo 1876, senza alludere per nessun modo a qualsivoglia altra federale, il quesito di cui sopra si circoscrive ancora più e riassume al postutto ad indagare: se, per risolvere le controversie costituenti insieme la vertita causa, sia o non sia stato d'uopo applicare la ridetta *legge forestale federale.*

3° Senonchè, il solo prescritto di codesta legge che potrebbe in concreto caso dedursi in considerazione sarebbe quello dell'art. 15, il quale dichiara nulle le transazioni contrarie agli art. 11, 12, 13 e 14 risguardanti il divieto di ogni disbosciamento, divisione e alienazione delle foreste dello Stato, dei comuni e delle corporazioni ed il riscatto di certi diritti e servitù sulle foreste sottoposte all'alta sorveglianza federale. E le parti, lasciata interamente da banda la questione: se cotale articolo potesse ritenersi applicabile anche a transazioni stipulate prima che la legge fosse stata promulgata, — non hanno pur fatto al prescritto in discorso il più lontano riferimento e ravvisarono invece, nella decadenza del contratto, che le vincolava, un nudo fatto compiuto, soffermandosi a piatire unicamente sulle conseguenze legali da questo fatto procedenti.

Ora, tutte e singole le divergenze giuridiche inerenti a quella principale della responsabilità per le conseguenze dell'annullazione del contratto non furono definite, come non dovevano esserlo, alla stregua della invocata legge forestale federale, la quale non sancisce al riguardo discipline di sorta alcuna, ma bensì a quella dei prescritti che consacravano in tema di speculazioni contrattuali e il ticinese ed il comune diritto privato, e le istanze cantonali non registrarono, nei considerandi dei loro giudizi, la benchè menoma allusione ai disposti della legge federale su cui si dibatte, ma seguirono lo stesso tramite che loro avevano segnato le parti.

Conseguentemente, il quesito dianzi posto va categoricamente risoluto in senso negativo, e

Il Tribunale federale
pronuncia:

Il ricorso del patriziato di Lavertezzo contro la sentenza 30 marzo 1881 della Camera civile d'appello del tribunale supremo del cantone Ticino, risguardante la causa vertita con la Ditta Scazziga-Bacilieri e Compagni, è respinto per titolo d'incompetenza.

105. Beschluß vom 4. November 1881 in Sachen
Eheleute Burch betreffend Ehescheidung.

Nach Einsichtnahme:

1. eines Beschlusses des Bundesgerichtes vom 7. Oktober abhin; ¹⁾

2. eines Schreibens des Präsidiums des Obergerichtes des Kantons Unterwalden ob dem Wald an den Instruktionsrichter des Bundesgerichtes datirt vom 20. Oktober dieses Jahres, worin dasselbe

a. bezüglich der durch Dispositiv 2 und 3 des erwähnten bundesgerichtlichen Beschlusses angeordneten Aktendervollständigungen die erforderlichen Aufschlüsse gibt, dagegen

b. bezüglich der sub Dispositiv 4 genannten Beschlusses getroffenen Anordnung erklärt: Daß die Aussagen der klägerischer-

¹⁾ Durch das, hier einzig in Betracht kommende, Dispositiv 4. dieses Beschlusses war das Obergericht des Kantons Unterwalden ob dem Wald eingeladen worden, « die in Gemässheit des § 79 der Civilprozessordnung für den Kanton Unterwalden ob dem Wald aufgenommenen » und zur Bestätigung vorgelesenen Aufzeichnungen über die Depositionen sämtlicher in vorliegender — von der Klägerin nach Art. 29 » und 30 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege an das Bundesgericht gezogener — Streitsache abgehörten » Zeugen an das Bundesgericht einzusenden, oder aber, falls diese Aufzeichnungen nicht mehr vorhanden sein sollten, die sämtlichen Zeugen wiederholt einzuvernehmen und die darüber aufzunehmenden Protokolle dem Bundesgerichte zuzustellen. »